



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. prot. n. 8381 ed altri

Delibera n. 1018/2023

Il Consiglio nella seduta del 25.07.2023, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere S. DE MATTEIS;

**richiamata** la delibera consiliare n. 767 del 30/05/2023 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 08/06/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 5 Vicepresidenti e n. 10 Giudici presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo;**

**rilevato** che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARI TA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
PORRACCILO ANTONINO LIBERTO	PS	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA	338	VPS
RUVOLO MICHELE	PS	Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA	275	VPS
PANEBIANCO SALVATORE	G	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA	1250	G
RUSSO MASSIMO	G	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA	1449	G
VASQUEZ ANNAMARIA SALVATRICE	G	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA	1487	G
ALABISO ANTONINO FELICE	VPS	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di		NON AMMESSO



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

	PALERMO	
--	---------	--

**vista** la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

**considerato** che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

**rilevato** che, il dott **ALABISO Antonino Felice**, in quanto Vice Presidente presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo**, non può partecipare all'interpello su base nazionale, in quanto lo stesso è riservato solo ai componenti di Corti diverse da quella per cui è disposto, e, pertanto, non può essere ammesso alle valutazioni;

**considerato** che le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia Tributaria di grado diverso da quello della Corte di Giustizia Tributaria di applicazione, purché provenienti da altre Regioni, nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

**tenuto conto** che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

**considerato** che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **Vice Presidente di sezione inferiore o pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, vengono applicati i Presidenti di sezione: dott.ri **Porracciolo Antonino Liberto e Ruvolo Michele** per mancanza di candidati della carica richiesta;



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**considerato** che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di Giudice **inferiore o pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, vengono applicati i seguenti candidati: **dott.ri Panebianco Salvatore, Russo Massimo e Vasquez Annamaria Salvatrice;**

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

### DELIBERA

**l'applicazione**, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, a decorrere dal 07/08/2023** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA	CARICA DI APPLICAZIONE
PORRACCILO ANTONINO LIBERTO	PS	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA	VPS
RUVOLO MICHELE	PS	Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA	VPS
PANEBIANCO SALVATORE	G	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA	G
RUSSO MASSIMO	G	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA	G
VASQUEZ ANNAMARIA SALVATRICE	G	Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA	G

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Il Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all' interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta**, che avrà cura di notificare la presente delibera all' interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania**, che avrà cura di notificare la presente delibera all' interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna**, che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

**IL PRESIDENTE**

**Firmatario1**